

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (1424), approvato dalla Camera dei deputati

##### (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 8, 12 e *passim*  
ACONE (PSI) ..... 11, 12, 13 e *passim*

CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo ..... Pag. 12, 14  
CASOLI (PSI) ..... 7, 8  
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) ..... 18, 19, 20  
DI LEMBO (DC) ..... 20, 21  
FILETTI (MSI-DN) ..... 2  
GALLO (DC) ..... 10, 12, 13 e *passim*  
MACIS (PCI) ..... 8, 10  
MISSERVILLE (MSI-DN) ..... 12, 14, 15 e *passim*  
MORO (DC) ..... 11

*I lavori hanno inizio alle ore 17,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (1424)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 2 febbraio. Ricordo che in quella seduta il senatore Coco ha già svolto la relazione.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, risale al lontano 1958, cioè alla III legislatura, la presentazione alla Camera dei deputati della prima proposta di legge tesa a difendere la lealtà delle gare sportive e ad evitare e punire l'alterazione del loro esito ed i riflessi delittuosi delle cosiddette scommesse clandestine e dei concorsi pronostici manovrati per effetto di inganno, frode o corruzione.

La primogenitura (*unicuique suum*) è da riconoscere alla mia parte politica. Per la verità debbo aggiungere che nello stesso 1958 una Commissione di studio nominata dal CONI, della quale faceva parte l'attuale Ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, formulò un progetto volto alla repressione della corruzione sportiva, ma non risulta che esso sia stato presentato in Parlamento.

Le reiterate iniziative che si sono susseguite per un trentennio nelle successive legislature non si sono tradotte in leggi dello Stato, mentre nel frattempo il deprecabile e preoccupante fenomeno degli illeciti sportivi si è aggravato sempre più ed oggi purtroppo costituisce un campo privilegiato di notevole e facile arricchimento per la criminalità organizzata, come ha recentemente denunciato il procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione in occasione della sua relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 1988. È suonata finalmente l'ora - per esprimerci nell'usuale gergo sportivo - di pervenire al filo di lana, allo *sprint* finale sulla base di un disegno di legge governativo ed in relazione a nuove proposte parlamentari della legislatura in corso attinenti alla materia.

Opportunamente quindi questa Commissione, interpretando la volontà dell'intero Senato, avverte l'esigenza di accelerare ed ultimare in tempi brevissimi i suoi lavori. In tale prospettiva entro subito nel merito del testo legislativo al nostro esame.

Il documento rimessoci dalla Camera dei deputati non costituisce certamente un *corpus iuris* che regolamenti in maniera completa ed esaustiva l'intera gamma dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Tuttavia, a nostro avviso, nel suo complesso introduce nell'ordinamento giuridico e legislativo italiano una nuova normativa che, pur con carenze e imperfezioni, potrà valere a contrastare, combattere e sconfiggere una gran parte di illeciti sportivi.

Anzitutto è da porre in luce che il provvedimento accoglie un principio di base e di peculiare importanza là dove, pur non disconoscendo, anzi riconoscendo la speciale autonomia del mondo dello sport, intesa come autonomia organizzativa e come difesa dall'infiltrazione di interessi estranei ad esso e alla sua logica di libera e non condizionata attività umana, inserisce nella legge penale nuove norme che colpiscono le frodi, le *combines*, gli illeciti commessi in ambito sportivo.

È poi da sottolineare che il testo legislativo, disciplinando nella sua enucleazione tre variegate ipotesi (la *species* del reato di frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e la turbativa di competizioni agonistiche), prevede in modo autonomo rispetto allo stesso codice penale gli illeciti sportivi ed effettivamente si prefigge la tutela dell'interesse pubblico costituito dall'assicurazione della lealtà dei risultati delle gare sportive.

Il professor Pietro Nuvolone nel convegno svoltosi a Venezia nel dicembre 1980, con approfondite e dotte argomentazioni giuridiche, motivò il proprio convincimento secondo il quale l'illecito sportivo non può identificarsi *sic et simpliciter* con la truffa. In conformità a tale insegnamento e a quello che è ormai divenuto *ius receptum* in dottrina ed in giurisprudenza, l'illecito sportivo invece si concretizza in una particolare condotta fraudolenta che apporta un ingiusto profitto all'autore del reato o ai suoi complici con altrui danno. Conseguentemente è da condividere che il documento su cui stiamo discutendo preveda in modo autonomo come reato la frode sportiva e tenda ad un'efficace prevenzione degli illeciti sportivi e all'assicurazione della lealtà delle competizioni agonistiche nel quadro di una generale incriminazione della corruzione. Tale incriminazione, a nostro globale giudizio, può servire all'esigenza di colmare una lacuna anche al di fuori dell'ordinamento sportivo per reprimere una serie di illeciti patrimoniali di rilevante gravità.

Responsabilmente il relatore senatore Coco, nella sua eccellente relazione introduttiva e nelle successive dichiarazioni da lui rese alla stampa, pur evidenziando l'inequivocabile esistenza di una vastissima volontà politica univocamente rivolta alla rapida approvazione della legge e pur prestando la sua adesione agli intendimenti di fondo del provvedimento *de quo*, ha posto alla Commissione alcuni quesiti - sarebbe forse più opportuno parlare di rilievi - che meritano attenzione e riflessione. A suo avviso le fattispecie della frode in competizioni sportive impongono una configurazione unica, sicchè non sembra conferente ed in sede ermeneutica potrebbe essere foriera di perniciose differenziazioni la distinzione tra offerta e promessa di danaro o altra utilità, compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante ovvero allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione.

Siamo del modesto parere che tale rilievo sia frutto di apprezzabile e

sottile considerazione. Esso può essere superato con la presentazione di un emendamento di carattere formale o - se non si vuole restituire il provvedimento alla Camera dei deputati - con un chiarimento risultante dagli atti dei nostri lavori dal quale emerga che tutti i reati sportivi, in qualunque modo connessi, in quanto correlati all'ottenimento degli illeciti proponimenti sopra indicati, considerati in un unico quadro, vanno puniti con la reclusione e la multa, che devono essere graduate in relazione alle modalità di commissione del singolo reato, agli effettivi utili indebitamente conseguiti ed al danno realmente prodotto.

Altro tema di notevole e vorrei dire pregiudiziale e preminente importanza riflette i rapporti processuali e sostanziali tra illecito penale e illecito sportivo. L'articolo 2 del testo legislativo stabilisce che l'esercizio dell'azione penale per il delitto di frode in competizioni sportive e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare, nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. Le preoccupazioni al riguardo espresse dal relatore hanno certamente la loro valenza e sono effettivamente ancorate ad un problema ordinamentale molto delicato. Non possono infatti essere facilmente ignorati gli effetti, che potrebbero essere a volte fortemente divergenti e contrastanti, nel caso di una sentenza del giudice ordinario che, acclarata e dichiarata la insussistenza del fatto addebitato, fa apparire ingiusta la decisione adottata in sede di procedimento disciplinare con la quale sia stata emessa condanna sul presupposto dell'identico fatto considerato costitutivo dell'illecito penale. Tuttavia la particolarità o meglio la speciosità della materia, pur dando luogo ad una forte eccezione ai principi di validità del giudicato penale, impone una deroga e comunque una notevole attenuazione di tali principi.

Il fenomeno deve essere vagliato sotto una triplice angolazione temporale. Sotto l'aspetto del rivelarsi iniziale del fatto illecito non possono sorgere dubbi, perchè i giudici di entrambi gli ordinamenti, quello della giustizia sportiva e quello della giustizia penale (su tale punto sembrano unanimemente concordi la dottrina giuridica e la giurisprudenza), ben possono promuovere procedimenti simultanei con autonomia ed indipendenza d'azione e di sviluppo, qualificando il fatto secondo il *nomen iuris* delle rispettive normative e conferendo alla procedura quel contenuto assertivo e probatorio caratteristico dei due ordinamenti giuridici. Conseguentemente, così come il giudice sportivo non ha alcun obbligo di sospensione, parimenti il giudice penale non può legittimamente esigere che il procedimento sportivo si arresti o venga sospeso in pendenza del giudizio ordinario. Una diversa soluzione potrebbe apportare grave pregiudizio e turbativa al funzionamento preordinato e indifferibile dell'organizzazione sportiva che non può mai conciliarsi con le annose e defatiganti pause e regole del procedimento penale in tutti i suoi gradi di giurisdizione fino al giudicato. Tutto ciò, però, non esclude che gli organi sportivi nella loro autonoma struttura ed efficacia possano ritenere rilevanti ed utilizzare nei loro procedimenti singoli atti o documenti acquisiti in sede giudiziaria.

Il secondo aspetto riguarda la conclusione del procedimento sportivo. Questo, come è risaputo, si conclude normalmente assai prima di quello ordinario e nella quasi generalità dei casi senza che il giudice sportivo abbia avuto modo e tempo di conoscere e acquisire elementi di giudizio provenienti dalla sede giudiziaria. La decisione è autonomamente resa sia sulla base di comportamenti soggettivi, sia, frequentemente, anche sulla base

di responsabilità oggettiva o presunta. Ineluttabile conseguenza si è che le delibere sportive dichiarative di responsabilità dovranno avere piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale; le sanzioni vanno scontate inevitabilmente in esecuzione dell'impegno assunto dai soggetti inquadrati nell'organizzazione che dovranno accettare le decisioni pronunziate dagli organi federali in tutte le vertenze collegate comunque alla loro appartenenza alle rispettive federazioni.

Il terzo profilo, il più complesso, concerne la definizione del processo penale. Acclarata primieramente la perfetta identità del fatto esaminato nelle due sedi, quella sportiva e quella giudiziaria, non appare accoglibile la tesi per la quale si debba introdurre una qualche norma che sancisca il dovere del giudice sportivo di adeguare la sua pronunzia a quella eventualmente difforme del giudice penale, e ciò sia nell'ipotesi che l'ampia formula assolutoria si riferisca alla sussistenza del fatto nei suoi elementi materiali sia nel caso che essa attenga al comportamento, all'azione o all'inazione dei soggetti incriminati. Solo nell'ambito dei rapporti interni tra organizzazione sportiva e associati, e con l'esclusione di qualsiasi interferenza o obbligo del legislatore di disciplinare con legge dello Stato la materia, si può in sede federale e amministrativa riportare l'equilibrio nella contrastante situazione che potesse venire a crearsi. Al riguardo, come peraltro è previsto in alcuni regolamenti sportivi, ben possono essere adottati provvedimenti *ex post* di varia natura e portata che siano idonei a sollevare il soggetto o i soggetti interessati dalle conseguenze della condanna sportiva. Si può ricorrere, ad esempio, all'adozione di un provvedimento di riabilitazione oppure all'istituto della revocazione, atteggiato questo più sul modello civilistico che su quello penalistico.

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giudiziario vanno risolti con il ricorso ad un sistema di relazioni armoniche e misurate. La soluzione prevista dall'articolo 2 del testo legislativo ci sembra ispirata a tale sistema. Essa esige forse maggiore coordinazione e convergenza, maggiore mediazione tra i due gruppi di interessi. Se da una parte lo Stato nella tutela delle sue prerogative sovrane è abilitato e deve intervenire legislativamente al fine di assicurare una opera di prevenzione, di dissuasione e di repressione contro una delinquenza sempre più aggressiva intorno al mondo dello sport e al fine di garantire il libero sviluppo dello sport che rappresenta un fattore di progresso nella nostra società ordinata e civile, dall'altra parte non può non tenersi nella massima considerazione che l'attività sportiva, costituente un fenomeno profondamente penetrato nel tessuto sociale ed economico del nostro e di tutti gli altri paesi, necessita di sue leggi e di suoi organi autonomi che devono agire correlativamente alla sovranità dello Stato e ai legittimi diritti e interessi degli sportivi e di tutti i cittadini.

Sotto tale riflesso opportunamente l'articolo 3 del testo in discussione sancisce l'obbligo dei presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI e dei presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni di fare rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale in ordine a notizie inerenti a frodi in competizioni sportive che siano acquisite nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Altro tema di particolare rilevanza, formante oggetto del testo legislativo, è rappresentato dalla disciplina legislativa con la quale si vuole perseguire l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Gli interessi e

l'operatività arrogante della criminalità organizzata si sono innestati con intensità sempre maggiore sul corpo delle attività sportive e particolarmente delle competizioni calcistiche.

Le scommesse clandestine correlate alle partite di calcio, ad esempio, raggiungono un giro di affari che certamente raggiunge i 100 miliardi a settimana. Si tratta di una illecita macchina di scommesse, posta in essere dalla malavita organizzata, veramente impressionante, che è più che doppia e forse tripla rispetto all'attività lecita e legale dei concorsi pronostici, dei giochi e delle scommesse gestiti dallo Stato e dalle sue strutture e promozioni pubbliche. Con comportamenti e per fini di estrema illiceità viene sottratta all'erario dello Stato, e quindi anche ai cittadini italiani, una ingentissima quantità di denaro. La sottrazione correlativamente avviene in danno dell'intero mondo dello sport che, come è noto, in Italia trova l'unica reale fonte di finanziamento nel terzo dei proventi realizzati con il Totocalcio. Lo Stato, pertanto, deve preoccuparsi di tutelare il movimento sportivo.

Ulteriori ritardi nell'introduzione di idonei provvedimenti legislativi incentiverebbero fenomeni di delinquenza assai deplorabili che vanno eliminati con decisione e col massimo rigore, al fine di non danneggiare ulteriormente l'attività sportiva. L'articolo 4 del testo legislativo, quindi, è da condividere, perchè teso a colpire uno dei preoccupanti fenomeni delittuosi ancorati all'attività sportiva ed in quanto recepisce la necessità di sostenere e tutelare lo sport inteso come medicina sociale e moderno modo di vivere. Forse le sanzioni principali previste al riguardo sono assai contenute. È opportuno che nei lavori parlamentari si precisi che l'avverbio «abusivamente», adoperato nel citato articolo 4, non intende minimamente attribuire valore di liceità ad una qualche attività di organizzazione di concorsi in difformità della legge. Nulla abbiamo poi da osservare circa le pene accessorie che, come previsto dagli articoli 5 e 6, consistono nella inibizione, per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni, dell'accesso nei luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi di azzardo, e nell'interdizione dagli uffici direttivi delle società sportive nonchè, in aggiunta alla sorveglianza speciale, nel divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province e nel divieto di accedere ai luoghi dianzi citati.

Parimenti sono da condividere le sanzioni sancite dall'articolo 7: arresto da 3 mesi ad 1 anno nei confronti del contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale oppure al divieto di accedere ai luoghi nei quali si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi d'azzardo. Troppo generica, infine, appare la normativa riflettente la turbativa di competizioni agonistiche. La relazione che precede la proposta di legge governativa, presentata alla Camera dei deputati, è al riguardo assai laconica, sintetica e vorremmo dire oscura, posto che si limita ad asserire che si tratta di una norma per così dire di completamento, tesa a sanzionare in via amministrativa ogni fatto che, pur non essendo previsto come reato, crea tuttavia turbativa al regolare svolgimento di una competizione agonistica. È chiaro che con una sanzione amministrativa pecuniaria, variante da lire 50.000 a lire 300.000, non si vuole perseguire la violenza negli stadi e fuori dagli stadi; per questo già esistono gli strumenti normativi di carattere penale. Però è da temere che la normativa che si vuole introdurre si concretizzi in una «grida» di manzoniana

memoria, in una enunciazione o manifesto che difficilmente potrà trovare concreta applicazione. A nostro avviso basterebbero al riguardo interventi a livello preventivo di controllo e di repressione demandati alle forze dell'ordine. L'articolo 8 dovrebbe essere, quindi, depennato. Tuttavia, poiché una determinazione siffatta comporterebbe la restituzione dell'elaborato legislativo all'altro ramo del Parlamento, nulla vieta che detto articolo sia mantenuto, considerato che in ogni caso non produce nè giovamento nè danno, perchè *tamquam non esset*.

L'ultimo articolo è conseguente alla formulazione *ex novo* della disciplina relativa alle scommesse e ai giochi clandestini e alla tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni sportive. Vanno certamente abrogate le norme contrastanti con la legge, che deve essere emanata nel più breve tempo possibile.

CASOLI. Signor Presidente, mi rammarico di non aver potuto partecipare alla precedente seduta e soprattutto di non aver potuto seguire la relazione del senatore Coco. A titolo strettamente personale (come impressione estemporanea) vorrei esprimere un giudizio totalmente negativo su questo disegno di legge per una ragione specificamente mirata al gioco del calcio che io ritengo non essere (almeno così come è concepito il calcio professionistico) un'attività sportiva. Infatti, a mio avviso, il calcio è un'attività spettacolo che utilizza l'attività motoria o pedatoria come componente dell'attività spettacolare. Dietro il gioco del calcio si muovono interessi di grandissimo rilievo, di grande entità, a cominciare dalla pubblicità che oggi è entrata in modo massiccio in questo tipo di attività. Quindi, anche in presenza del tenore letterario della prima parte dell'articolo 1, dove si parla di interesse agonistico (alterando il quale dovrebbe scattare un certo tipo di sanzione), è piuttosto difficile individuare quale sarebbe questo interesse, che di regola invece è soggetto e sottoposto ad interessi di natura imprenditoriale che con lo sport non hanno niente a che vedere.

Signor Presidente, devo fare inoltre un'altra considerazione. Mi sembra che già in questo testo di legge, ma in tutta l'impostazione che regola l'attività sportiva o agonistica nel suo complesso, si tenda, a distinguere nettamente (anzi quasi con gelosa distinzione) l'ordinamento cosiddetto sportivo dall'ordinamento statale. Anzi direi che è un'applicazione rigorosa del principio della pluralità degli ordinamenti, tant'è vero che l'ordinamento sportivo tende a ritenersi totalmente differenziato rispetto a quello statale. Una conferma di tale distinzione si ha nell'articolo 2, laddove si ribadisce che l'azione penale e l'esito del processo penale non influiscono in alcun modo sull'esito dell'omologazione delle gare; quindi, non influisce praticamente sulle determinazioni che sono state prese sulla scorta «dell'ordinamento sportivo». Allora abbiamo un ordinamento sportivo che rivendica la sua autonomia e che detta le regole per individuare quale sia l'interesse sottostante o dominante nello svolgimento di queste gare.

Inoltre vengono previste delle sanzioni, per cui mi domando se sia necessario, per un ordinamento ontologicamente distinto rispetto a quello sportivo, che certi comportamenti siano ulteriormente sanzionati. Vorrei sapere e vorrei capire (naturalmente sono disposto a cambiare idea) qual è l'interesse superiore che giustifica un intervento ulteriormente e autonomamente sanzionatorio da parte di un ordinamento ampiamente differenziato rispetto all'ordinamento sportivo, per creare delle tipizzazioni, delle

fattispecie penalmente rilevanti che, tra l'altro, sono punite in modo tipico; e laddove invece questo comportamento, sia esso di natura sportiva o di altro tipo, sconfini nelle violazioni previste dal codice penale, ad esempio nella truffa. In questo caso mi andrebbe bene perchè esiste un comportamento che di per se stesso viola l'ordinamento dello Stato; in queste norme invece non facciamo altro che prevedere, sanzionandoli penalmente e recependoli nell'ordinamento statale, comportamenti che hanno rilevanza esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Quindi, confermo l'espresso parere per questa ragione specifica che riguarda il gioco del calcio, che con molta buona volontà si può ricondurre nello schema dell'attività sportiva vera e propria.

Vorrei ricordare quanto avviene nelle competizioni del Palio di Siena che riguardano un'attività sportiva per modo di dire: siccome l'obiettivo è quello di vincere, si giustifica qualsiasi comportamento finalizzato alla vittoria; è lecito comprare il fantino, creare ostacoli, e nessuno grida allo scandalo; nel rispetto delle norme di quell'ordinamento l'obiettivo è quello di raggiungere un certo risultato.

PRESIDENTE. È un fatto esclusivamente senese.

CASOLI. L'ordinamento sportivo ha strumenti interni per tutelare il rispetto delle regole che si detta e tende sempre a mantenersi distinto da possibilità di interferenze nel proprio settore, quando vi è un ulteriore interesse che giustifichi un intervento sanzionatorio dello Stato, laddove l'ordinamento statale ha potere di intervento in forza di norme di carattere generale che puniscono comportamenti specificamente lesivi della fede privata e pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4 e i rimanenti articoli, non ho obiezioni sostanziali da fare; mi riservo comunque, in sede di esame dell'articolato, di svolgere altre considerazioni, perchè si tende a punire l'esercizio abusivo di attività di gioco in quanto compiute in violazione di certe norme che assoggettano queste attività aleatorie ad una preventiva disciplina. Mi si potrà dire, ferma rimanendo la sussistenza della normazione penale generale, che si crea un particolare motivo di turbamento nella cosiddetta regolarità del gioco. Io ritengo che, in un'attività dove l'alea è strutturale, non altera niente il fatto che si sappia che, ad esempio nel gioco del calcio, si segua un criterio essenzialmente spettacolaristico o imprenditoriale, che si sappia che è possibile un tipo di interferenza finalizzato al conseguimento dello scopo ritenuto primario da parte di coloro che sponsorizzano e gestiscono il gioco.

Per tutti questi motivi a titolo personale, riservandomi di rivedere le opinioni che ho espresso in modo piuttosto estemporaneo e senza un'adeguata preparazione, esprimo un parere negativo sul disegno di legge in esame, in particolare sugli articoli 1, 2 e 3, che riguardano specificatamente una certa attività.

MACIS. Signor presidente, signor Ministro, vorrei fare due rapidissime osservazioni.

Condivido, anche a nome del mio Gruppo, le ragioni dell'urgenza con la quale questo provvedimento viene sottoposto alla nostra attenzione. Infatti, il fenomeno delle scommesse clandestine ha assunto dimensioni tali da rendere urgente l'intervento del legislatore; tuttavia, non posso non sollevare



perplessità in ordine ad un testo che si presta a rilievi che sono stati evidenziati dal relatore, senatore Coco, ed anche dal senatore Casoli. Il disegno di legge è stato presentato un po' sotto il vincolo dell'intangibilità, ma la mia opinione è che vi sia la possibilità di intervenire con la dovuta rapidità, dando per scontata la necessità di una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

È questa un'occasione di attenzione per il legislatore in ordine al fenomeno delle scommesse. Mi permetto di aggiungere che oggetto dell'attenzione del Parlamento deve essere il regolare svolgimento e la lealtà nelle competizioni sportive, e proprio a tale riguardo emergono immediatamente i limiti del provvedimento in discussione.

L'ottica del disegno di legge è estremamente riduttiva; spero di non esprimere un parere troppo drastico e chiedo scusa per la sommarietà del giudizio, ma mi pare che il provvedimento in esame si muova in un'ottica strettamente focalizzata alla tutela del Totocalcio. Intendiamoci, non voglio minimamente sottovalutare l'importanza che il Totocalcio ha come fonte di finanziamento delle attività sportive ed anche di introiti per lo Stato, e conseguentemente l'esigenza di ricondurre questa attività ad una piena regolarità e di tutelarla, ma mi pare, ripeto, che tale ottica sia riduttiva rispetto al problema al nostro esame del fenomeno delle scommesse clandestine. La malavita organizzata rivolge attenzione a questo tipo di attività non solo per interferire sul Totocalcio ma anche per creare manifestazioni agonistiche. È notorio il fatto che la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, in certe regioni come la Calabria e la Sicilia, organizzino corse che non sono certamente sotto l'egida dell'UNIRE. Vi è certamente la possibilità che questo tipo di attività ricada nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4 del provvedimento in esame; apprezzo questo fatto ma se l'ambito deve essere di tale ampiezza, ritengo che si debba lavorare per comprendere tutto il fenomeno, non solo quello relativo al Totocalcio.

Dobbiamo reprimere l'intervento della malavita che cerca di mettere le mani sul Totocalcio e che nello stesso tempo organizza sue competizioni agonistiche che non hanno quei caratteri di lealtà che si presume vi debbano essere per le attività sotto l'egida dell'UNIRE e del CONI. Credo, ad esempio, che l'alterazione delle regole del gioco in tale ambito debba essere punito più severamente, e debba esserci una previsione specifica. Cioè, se ci si preoccupa che la partita di calcio possa essere alterata nel suo risultato sotto l'egida delle federazioni riconosciute dal CONI, a maggior ragione ci si deve preoccupare di reprimere la condotta di chi organizza clandestinamente il gioco e di chi presumibilmente questo gioco altera.

Ho fatto questo esempio soltanto per sottolineare che l'ambito del nostro lavoro a mio parere non deve essere limitato ai punti richiamati da questo testo. In altre parole, l'oggetto della tutela deve essere il cittadino scommettitore che giuoca in modo legalmente riconosciuto; inoltre dobbiamo tutelare il cittadino fruitore di uno spettacolo agonistico, garantendogli il diritto che tale spettacolo si svolga sotto i profili della lealtà e della regolarità nell'ambito di quella che nel disegno di legge è definita «etica sportiva».

Se questo è l'orizzonte cui dobbiamo guardare, a mio parere assumono rilevanza anche alcuni degli aspetti da me precedentemente esemplificati: bisogna quindi far riferimento non solo alle scommesse clandestine, ma anche ad alcune attività sportive legali, ad esempio alla *combine* sportiva che

non viene sanzionata penalmente. La *combine* è un accordo non legato alle scommesse che comunque altera il risultato della competizione sportiva.

Un altro fenomeno che costituisce oggetto di attenzione quotidiana e assume dimensioni di notevole rilievo, suscitando grande emozione nell'opinione pubblica, è quello che dà luogo a un altro tipo di alterazione della regolarità delle competizioni sportive. Come il ministro Carraro ha certamente intuito, mi riferisco al fenomeno del *doping*, che è ormai entrato come un ciclone nel mondo dello sport. Esso altera alle fondamenta la regolarità del risultato sportivo. Dobbiamo e possiamo prevedere delle sanzioni; dobbiamo e possiamo prevedere un intervento penale, poichè a mio avviso il provvedimento al nostro esame deve fare riferimento a tutti gli aspetti del problema.

GALLO. L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame fa specifico riferimento ad «altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».

MACIS. Non credo che tale previsione sia sufficiente.

Personalmente non ritengo opportuno prevedere sanzioni penali a carico degli atleti, ma ritengo utile prevederle per coloro che svolgono attività medica e sono interessati a questioni concernenti il *doping*.

Nel momento in cui affrontiamo una tale questione è indispensabile considerare anche fenomeni di questo tipo. Non dobbiamo considerare soltanto l'ipotesi di turbative esterne che - come ha detto il senatore Filetti - hanno già un momento repressivo nelle norme di carattere generale del nostro codice. Certamente in questo caso è auspicabile una sanzione molto blanda, che comunque può considerarsi efficace se induce le società sportive a prestare una maggiore attenzione al fenomeno dei *clubs*.

Vi sono poi alcune soluzioni che reputo insoddisfacenti: mi riferisco alla definizione del reato contenuta nell'articolo 1, e alla norma prevista dall'articolo 4. Mi riferisco altresì al sistema sanzionatorio: francamente non riesco a comprendere quale coordinamento vi sia tra queste previsioni e le norme contenute nel codice penale. La giurisprudenza in tutti questi anni si è sforzata di ricondurre l'illecito sportivo nell'ambito della truffa, ma non è riuscita nel suo intento; è perciò necessario definire un'altra specifica ipotesi di reato. Ma il riferimento sanzionatorio reperibile *prima facie* è quello della truffa. Non voglio affermare che la sanzione penale debba essere meccanicamente trasposta: mi limito ad auspicare un'ulteriore riflessione sull'argomento.

Infine vorrei soffermarmi (come hanno già fatto il relatore ed il senatore Filetti con grande acume) sul problema della sentenza penale passata in giudicato e delle sue conseguenze nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Personalmente credo che debba essere riaffermata l'autonomia dello ordinamento sportivo, che ormai fa parte della nostra cultura giuridica. Dobbiamo comunque fare in modo che il giudicato penale trovi accogliamento nelle forme che autonomamente l'ordinamento giuridico sportivo riterrà di adottare; comunque, deve trovarsi una forma di collegamento.

Ferma restando l'omologazione immediata e la validità della gara ai fini del Totocalcio, vi deve essere un momento in cui la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria si fondono. Credo che per evitare discrepanze sia necessario fornire maggiori strumenti alla giustizia sportiva, consentendo che essa abbia notizia degli atti istruttori man mano che vengono compiuti.

In questo modo mettiamo a disposizione della giustizia sportiva quegli elementi conoscitivi di cui attualmente dispone solo *a posteriori*.

In sintesi, la giustizia sportiva non soltanto può richiedere gli atti istruttori, ma deve avere la possibilità di essere direttamente informata dell'evoluzione dei fatti. Non dobbiamo infatti dimenticare che gli strumenti di indagine di cui dispone l'autorità sportiva sono estremamente limitati e rimessi alla volontà dei tesserati; al di là di questo ambito la giustizia sportiva non può agire.

Ferme restando le ragioni di urgenza da me prima riconosciute, ritengo che vi siano le condizioni per migliorare il testo, ampliandolo e dandogli una maggiore sistematicità nell'ambito dell'ordinamento penale e sportivo.

Concludo facendo alcune osservazioni in ordine ad una lettera pervenuta a me come a tutti gli altri colleghi. In questa lettera il senatore Corleone mi invitava a sottoscrivere la proposta di richiedere la remissione in Aula del provvedimento.

Il mio Gruppo ritiene che non sia necessario agire in questo senso, ma vorrebbe che si superasse l'atteggiamento di chiusura che abbiamo colto in qualche settore della Commissione. Se il relatore nella sua replica ci rassicurerà sul punto, noi ci dichiariamo fin d'ora favorevoli al mantenimento dell'esame in sede legislativa. Preannuncio inoltre l'intendimento del mio Gruppo in ordine alla presentazione di alcuni emendamenti sui punti salienti da me ricordati.

MORO. Signor Presidente, soltanto per atavico amore dello sport vorrei associarmi a quanto è stato detto nell'intervento del senatore Casoli.

ACONE. Signor Presidente, Signor Ministro, sono un po' preoccupato della piega della discussione perchè mi pare che su alcuni punti fondamentali si facciano delle affermazioni (per la verità ciò è accaduto già in sede di relazione) sulle quali non sono affatto d'accordo. Se c'è un principio generale che va salvaguardato è quello della assoluta autonomia e indipendenza degli ordinamenti. L'ordinamento sportivo vive sul patto consensuale sul quale si fonda, altrimenti non avrebbe modo di legittimarsi; non è un ordinamento giuridico, se non in senso traslato e diverso da quello comune. Esso deve vivere sulla base delle sue regole e una pregiudizialità non può trasferirsi da un ordinamento all'altro perchè la pregiudizialità è un fenomeno che assiste soltanto gli ordinamenti giuridici paralleli (civile, penale, amministrativo). Non possiamo creare dei vincoli al di là del possibile e del concepibile per l'ordinamento sportivo.

La non influenza del procedimento penale mi sembra un principio sacrosanto e giustamente è stato introdotto nel disegno di legge al nostro esame. È un punto fondamentale senza il quale non potremmo continuare oltre nell'esame del provvedimento che abbiamo di fronte, al fine di salvaguardare l'indipendenza del giudice sportivo. Che poi la Camera dei deputati abbia voluto inserire l'articolo 3, con l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria, non ha un significato pregiudiziale, bensì rappresenta un elemento di collaborazione tra i due ordinamenti per l'assunzione e l'acquisizione di dati e di informazioni che possono servire al formarsi del convincimento del giudice. Non si può comunque snaturare la correlazione attualmente esistente tra i due ordinamenti e quello che accade quando una

gara sportiva viene sottoposta al giudizio degli organi appartenenti all'ordinamento sportivo.

Ci si è chiesti che cosa accade se in sede penale viene accertata quella responsabilità che è stata esclusa dall'ordinamento sportivo. Ebbene, saranno previste delle sanzioni penali, ma sul piano dell'ordinamento sportivo si è formata una definitività - se così si può dire - del giudizio, perchè in caso contrario il giudizio espresso dagli organi sportivi sarebbe sempre rivedibile. E poi perchè dovrebbe prevalere il giudizio dello Stato rispetto a quello del giudice sportivo? Non c'è nemmeno un substrato logico per dare prevalenza all'uno piuttosto che all'altro.

L'articolo 2 del disegno di legge (accogliendo al riguardo la osservazione fatta dal senatore Macis al fine di creare un canale di informazioni anche in senso inverso a quello previsto dall'articolo 3), mi sembra molto importante e, se non sbaglio, è stato introdotto durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Però occorre tenere in considerazione il comma 3 dello stesso articolo 2.

**ACONE.** Non mi sembra che al riguardo sorgano problemi. Per quanto riguarda l'identificazione delle fattispecie, credo che occorra muovere una critica piuttosto forte al testo dell'articolo 1. Tra il testo originario del disegno di legge governativo e quello che è risultato dopo l'esame della Camera dei deputati trovo migliore il primo, in quanto penso che l'altro ramo del Parlamento non abbia compiuto un'opera migliorativa, bensì peggiorativa, sia perchè prima erano previste tutte le gare sportive e non soltanto quelle organizzate o riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (quindi le corse dei cavalli sono escluse in base a questa dizione) sia perchè la formula, sulla quale giustamente si appuntava l'attenzione del relatore, «altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo» si spiegava molto di più nell'ambito della fattispecie generale che era la prima tra le ipotesi previste dall'articolo 1 nel testo originario. Al riguardo penso che sarà opportuno inserire delle modifiche.

**CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo.** Le corse dei cavalli sono comprese nel primo comma dell'articolo 4, in cui c'è un riferimento implicito all'UNIRE.

**GALLO.** E che cosa accade se agisco sul fantino?

**MISSERVILLE.** L'UNIRE è una cosa e le federazioni sono altra cosa. L'UNIRE dipende addirittura dal Ministero dell'agricoltura.

**CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo.** L'esclusione della previsione delle corse dei cavalli è stata voluta dalla Camera proprio per eliminare da quel testo manifestazioni come il Palio di Siena o magari una corsa dei sacchi. Si è detto che è giusto che abbia rilevanza penale l'illecito compiuto in una manifestazione ufficiale, e le manifestazioni sportive ufficiali sono quelle ricomprese nell'ambito del CONI. Si è trattato di una scelta della Camera e non vogliamo correre il rischio che per una corsa dei sacchi, che si fa alla fiera di Vattelapesca, si decida in maniera diversa

perchè qualcuno è stato invitato a non correre. Comunque spiegherò meglio questo aspetto in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta di fatto che rimangono escluse le corse dei cavalli.

ACONE. Nell'articolo 4 c'è la previsione dell'organizzazione delle scommesse.

GALLO. Mi spiegherete poi perchè le corse dei cavalli non devono rientrare nel primo articolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Perchè non sono organizzate dal CONI e perchè lo UNIRE è un'altra cosa.

ACONE. Non bisogna guardare il vecchio progetto: quello era esatto.

Per quanto concerne il problema delle scommesse considerato nell'articolo 4, è vero che non si deve rimanere solo nell'ottica del Totocalcio, però – diciamo la verità – questo rappresenta gran parte del problema. La possibilità di organizzare scommesse clandestine storicamente rappresenta il veicolo maggiore di corruzione. Una partita di calcio non si truca soltanto perchè non si deve andare in serie B o perchè si deve vincere il campionato, ma molto più spesso perchè su quella partita si è scommesso e quindi c'è un'influenza diretta del gioco del Totocalcio. Che ci siano addirittura manifestazioni organizzate al fine di ottenere degli ingiusti profitti può essere vero, ma ciò non toglie che noi dobbiamo considerare con attenzione l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Quanto alle sanzioni non sono un penalista e quindi mi rimetto agli autorevoli maestri che sanno dosare meglio di me i minimi ed i massimi della pena in relazione alla gravità dei fatti. Tuttavia occorre tener presente che c'è un grado altissimo di pericolosità di comportamento da parte dei soggetti interessati che non va sottovalutato; pertanto la sanzione deve essere adeguata anche a questo grado di pericolosità e di turbamento, perchè lo sport è un'attività con risvolti economici importanti e il suo destino può essere segnato, appunto, da una sistematica introduzione di elementi che fanno scendere la verità e la lealtà delle competizioni sportive. Ciò vuol dire che dobbiamo essere rigorosi nelle previsioni.

Per quanto riguarda le altre norme relative alle pene accessorie e alle modifiche che sono state introdotte alla legge n. 1423 del 1956, mi pare che si tratti di aspetti piuttosto ovvii. Il divieto di soggiorno e quello di accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare, nonchè la modificazione dell'articolo 9 della legge n. 1423, relativo alle contravvenzioni e agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, fanno parte di questa ultima problematica.

Sulla inutilità dell'articolo 8, sottolineata dal senatore Filetti (il quale poi in sostanza sul problema degli ordinamenti concorda pienamente) non sarei sicurissimo; probabilmente dovremmo sforzarci in sede di esame degli articoli di vedere quale possa essere la rilevanza residua di questa disposizione.

Queste, signor Presidente, sono le osservazioni che ho voluto esprimere in occasione della discussione generale, riservandomi poi di intervenire in ordine alle questioni che potranno emergere a seguito della presentazione degli emendamenti.

MISSERVILLE. Signor presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima sentendo gli interventi dei colleghi in discussione generale, mi è venuta alla mente una frase di Anatole France, il quale diceva che i giocatori sono degli avventurieri o degli imbecilli, e normalmente i secondi costituiscono la stragrande maggioranza. Questa osservazione – che sembrerebbe banale – fatta da uno scrittore che era anche un appassionato giocatore, trova il suo riflesso in una normativa che non può essere ritenuta soddisfacente, perchè prende soprattutto in considerazione l'aspetto dell'organizzazione del gioco clandestino e tutto ciò che è collegato con il gioco di azzardo regolarmente autorizzato e riservato allo Stato. Dietro ad ogni fenomeno legato al gioco d'azzardo vi è sostanzialmente un interesse economico e, dovendo analizzare le ragioni per cui negli ultimi tempi sono fiorite iniziative di gioco clandestino come il «totonero», il «lotto nero» e l'accettazione di scommesse clandestine sulle corse dei cavalli, si riscontra una ragione di carattere economico che va individuata nel fatto che lo Stato è un tenentario di gioco d'azzardo assolutamente sleale nei confronti del giocatore. Pochi sanno, o non molti sanno, che il Totocalcio riserva al banco, a se stesso quindi e allo Stato, dal quale è delegato l'esercizio dell'attività di scommesse sui pronostici del calcio, una *cagnotte* del 65 per cento, una *cagnotte* assolutamente sleale dal punto di vista della pratica del gioco, che fa sì che un montepremio del totocalcio di 30 miliardi dovrebbe essere almeno di tre volte tanto, cioè di 90 miliardi. Il giocatore che si induce a giocare al Totocalcio automaticamente subisce un danno.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Non è esattamente così, perchè il 38 per cento va al montepremio e il 7 per cento è destinato alle spese di organizzazione. Quindi è il 45 per cento.

MISSERVILLE. Allo stesso modo, quando lo Stato pratica l'organizzazione del gioco del lotto, è universalmente risaputo e riconosciuto che al giocatore che azzecca un terno, una quaterna, o una cinquina dovrebbe essere dato un corrispettivo ampiamente superiore, tanto che il lotto venne definito da un arguto scrittore dell'Ottocento «la tassa degli imbecilli».

Ho fatto queste osservazioni di carattere preliminare perchè tutto quello di cui ci si lamenta, con una punta di ipocrisia, relativamente all'organizzazione della malavita intorno a questi giochi, ha origine dal fatto che «l'imbecille», cioè il giocatore, trova più conveniente rivolgersi alle organizzazioni clandestine – perchè sono più remunerative – che non allo Stato che è un tenentario dei giochi di azzardo assolutamente sleale ed esoso. Allora il concetto è questo: è inutile che noi ci stracciamo le vesti per spiegarci il fenomeno e perchè intorno ad esso si vada creando un così vasto giro economico. Il fenomeno del gioco clandestino non potrà essere eliminato finchè il tenentario ufficiale di questo gioco, cioè lo Stato, non adotterà dei parametri di maggiore lealtà verso i giocatori. Vi è una maggiore convenienza a giocare presso i clandestini che non a farlo presso lo Stato, e questo determina tutto il fenomeno economico del quale ci dobbiamo occupare, se vogliamo veramente approvare una legge che in qualche modo ponga fine a questa manifestazione, spesso legata alla criminalità.

Venendo all'esame del testo legislativo che ci è stato sottoposto, concordo pienamente che si debbano tenere distinti i due ordinamenti,

perchè quello della giustizia sportiva si regola sulla clausola compromissoria, che è un atto per cui chiunque pratica un'attività sportiva sotto l'egida di una federazione automaticamente si sottopone alle regole di giustizia sportiva che spesso sono informate a criteri completamente diversi da quelli delle regole della giustizia ordinaria. Esiste nel campo della giustizia sportiva un principio di responsabilità obiettiva che è assolutamente estraneo al nostro diritto penale. Esiste un principio di responsabilità oggettiva per il fatto altrui che sarebbe addirittura insopportabile in un sistema penalistico civile, ma che può essere operante soltanto perchè gli affiliati di una determinata federazione hanno preventivamente accettato di sottoporsi a questo tipo di giustizia. Voi, onorevoli senatori, ricorderete che alcuni anni fa ci fu un grande scandalo legato all'alterazione dei risultati del Totocalcio che si concluse con una sentenza di assoluzione generale dei giocatori di calcio incriminati, i quali però vennero squalificati, addirittura a vita, dalla giustizia sportiva ed ottennero di poter rientrare in gioco perchè vi fu una sorta di amnistia legata alla vittoria dei campionati mondiali di calcio. Perchè il giudice penale aveva assolto quei giocatori, che pure il giudice sportivo aveva così duramente colpito? Perchè aveva ritenuto che il giocatore di calcio, che scommette contro la propria squadra, non faccia altro che una valutazione di rischio. Il giocatore della squadra più debole che sa di non poter ricevere una premio partita in caso di vittoria, perchè è estremamente difficile che la sua *équipe* vinca la competizione, si premunisce in un certo modo, dal punto di vista economico, scommettendo sulla squadra avversaria e ciò non costituisce alcun titolo di reato. Comunque ciò non significa che egli faccia in modo di poter perdere, perchè pone sui due piatti della bilancia da un lato la vittoria della scommessa, dall'altro lato il premio partita che lo compenserebbe di tale perdita. È una forma di assicurazione contro i rischi connessi all'attività della pratica sportiva a livello professionistico. Per questo motivo la giustizia ordinaria assolse tutti i giocatori di calcio, ma la giustizia sportiva non poteva tollerare che un giocatore di calcio scommettesse contro la vittoria della propria squadra e prendesse denaro da riversare sulle scommesse per una ragione molto semplice: essa è informata a principi di lealtà che sono assolutamente estranei al nostro ordinamento.

GALLO. Poi si crea un conflitto di interesse come giocatore e come scommettitore.

MISSERVILLE. Ho fatto questa osservazione perchè mi sembra che la formulazione dell'articolo 1 del testo al nostro esame sia assolutamente da respingere. Innanzi tutto basta leggere il testo per rendersi conto che resta fuori dalla frode sportiva tutto un mondo a cui sono legati grossi interessi economici. È stato fatto cenno al mondo delle corse dei cavalli, nel quale gira una massa di scommesse che non sono quelle del Totip e neppure quelle della Corsa-Tris, che si fa una volta alla settimana, ma sono scommesse dell'ordine di centinaia di miliardi settimanali tanto che a paragone di quelle che vengono accettate dalle varie agenzie ippiche e nei vari campi di corsa il montepremio del Totocalcio è un'entità assolutamente minore e irrilevante. Che cosa avviene con questa formulazione? Che si punisce l'illecito sportivo solo nell'ambito delle federazioni che facciano parte del CONI, non si

punisce l'autore di un illecito sportivo che riguarda una competizione che può essere o meno chiamata sportiva ma che comunque è legata ad un grosso mondo di interessi. La conseguenza è che chi tenta di truccare o di inserire un'azione di disturbo in una partita di calcio viene punito, e chi invece corrompe un fantino in una corsa di cavalli, con riflessi economici particolarmente importanti su un giro di scommesse che assume la rilevanza che ho descritto, non viene punito. Questa è la ragione per cui facevo la distinzione tra gli avventurieri e gli imbecilli; in questo caso l'avventuriero non verrebbe punito, l'imbecille invece verrebbe penalizzato e gravemente danneggiato dall'alterazione del risultato di una competizione sportiva su cui ha lecitamente puntato il proprio denaro.

Un'ulteriore considerazione sull'articolo 1 riguarda la differenziazione tra i commi 1 e 3.

L'ottica del provvedimento in esame è parziale per la semplice ragione che ci si è preoccupati soprattutto di un'attività economica che sfugge al controllo dello Stato, tanto che si punisce severamente, al comma 3, colui che altera il risultato di una competizione che sia, dal punto di vista generale, connessa con i concorsi pronostici, e si irroga una pena più grave perchè si commina la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni. Ciò dal punto di vista, se me lo consentite, morale, non mi sembra condivisibile perchè tutto sommato in questo caso lo Stato biscazziere si preoccupa di salvaguardare la propria attività e di eliminare la concorrenza scomoda, sgradita.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sono d'accordo con quanto hanno affermato il senatore Filetti e il relatore. Vorrei però aggiungere un'altra considerazione: per quanto concerne l'omologazione delle gare, se ci mettessimo ad aspettare la giustizia penale per avere un risultato al quale spesso è collegato il pagamento delle scommesse, probabilmente non ci sarebbe più possibilità di sviluppo in questo settore; perchè lo scommettitore soprattutto in questo tipo di competizioni ha una sua particolare mentalità. Qual è il fascino delle corse dei cavalli rispetto al Totocalcio o al gioco del lotto? È che si riscuote immediatamente, è questa la grossa attrattiva dal punto di vista psicologico della corsa dei cavalli; nel caso in cui vi sia un reclamo o una situazione di *doping* successivamente accertata dalla giustizia sportiva che porti al cambiamento dei risultati, essendo già state pagate le scommesse, si verifica la situazione assurda che lo scommettitore, che ufficialmente ha indovinato l'esito della competizione dal punto di vista economico, ha perduto perchè il pagamento è immediato. Questa è una delle ragioni per cui si pratica questo tipo di gioco.

Per quanto riguarda l'esercizio abusivo di attività di gioco, credo che si debbano fare riflessioni molto serie. Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma precedente, e fuori dai casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro servizio è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100 mila a un milione, colui che vi partecipa è punito con l'arresto fino ad un anno. Questa norma è assurda, perchè il ricevitore del Totocalcio che fa propaganda del totonero e che quindi induca i giocatori a partecipare a questo tipo di illecito, di attività di scommessa, è punito con una pena inferiore a colui che per ragioni che vi ho spiegato di carattere economico, determinate dal particolare svantaggio con cui si trova di fronte allo Stato, decida di scommettere clandestinamente.



Mi pare che questo rilievo non possa essere sottaciuto e che ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento che assolutamente non può essere consentita.

L'argomento generale delle scommesse clandestine va affrontato con una punta di doveroso scetticismo, se me lo consentite, sui fini morali di questo provvedimento. Credo che il gioco non debba essere demonizzato; è attività antica quanto l'uomo e che dal punto di vista storico si è sviluppata soprattutto nel medioevo in concomitanza con la decadenza dell'attività venatoria. Tale attività andava scemando sia per la riduzione di coloro che la praticavano sia per il naturale invecchiamento dell'attività stessa dal punto di vista agonistico, e si sviluppava contemporaneamente la cosiddetta attività giocatoria. Il gioco, pur essendo regno della fantasia, qualche volta regno della rovina economica, altre volte regno di determinate situazioni criminose e criminogene, bisogna guardarlo per quello che è: è passione assorbente, estremamente divertente, passione sotto molti profili remunerativa; sono del parere che anche se il giocatore al termine dell'attività ha perso, ha rischiato e si è divertito. Vi sono altre attività dove si perde lo stesso e magari di più e non ci si diverte per niente: mi riferisco, ad esempio, alla Borsa, alla agricoltura e ad altre attività. Questa potrebbe essere l'applicazione di quell'antico principio napoletano secondo cui «dove c'è gusto non c'è perdenza». Pertanto, credo obiettivamente che la punizione con la reclusione da sei mesi a tre anni sia eccessiva soprattutto se paragonata al comma 3 dell'articolo 1: o si va nella stessa direzione della severità, comprendendo nell'articolo 1 le attività non organizzate dal CONI o dalle federazioni affiliate, perchè resterebbe fuori il mondo dell'ippica, tutto il mondo sportivo non propriamente agonistico in senso puro, e allora si dovrebbero irrogare le stesse pene, oppure questo articolo 4 risente dell'impostazione del provvedimento che è concorrenziale da parte dello Stato verso chi esercita la sua stessa attività in condizioni di maggiore favore per il pubblico. Se si decide di irrogare la pena della reclusione da tre mesi a due anni per colui che muta fraudolentemente il risultato di una competizione, non vedo perchè si debba irrogare una pena maggiore, la reclusione da sei mesi a tre anni, per chi invece esercita un'attività abusiva di organizzazione del gioco.

O andiamo nella direzione di irrogare la stessa pena sia per le ipotesi contemplate nel comma 3 dell'articolo 1 che per quelle contemplate dal comma 1 dell'articolo 4 oppure si riscontra una disparità di trattamento che dal punto di vista giuridico non può essere assolutamente giustificata.

Invito i colleghi a prestare una particolare attenzione su questo disegno di legge per il quale mi chiedo - come ha già fatto il senatore Corleone - se sia veramente il caso di proseguire la discussione in Commissione poichè questo argomento coinvolge enormi interessi economici. Bisogna abbandonare ogni veste di ipocrisia e di magniloquenza per quanto riguarda la lealtà sportiva: stiamo infatti parlando di attività sportive dietro alle quali vi sono enormi interessi economici, addirittura si parla di migliaia di miliardi.

Se considerate il giro delle scommesse lecite ed illecite, clandestine ed autorizzate esistenti nel nostro paese vi potete rendere conto del fatto che si tratta di interessi giganteschi. Tali interessi economici probabilmente sarebbero opportunamente indirizzati a favore dello Stato se anche l'organizzazione che si occupa del Totocalcio si aggiornasse. Bisogna infatti rendersi conto del fatto che dal punto di vista dell'organizzazione del gioco il Totocalcio è ancora identico alla Sisal esistente nel 1946; nulla è cambiato. Si

potrebbe fare un paragone con il sistema di Totocalcio adottato in Gran Bretagna: gli inglesi possono scommettere sul risultato di ogni singola partita, sul nome del giocatore che segnerà la rete, sulla squadra che segnerà per prima, sul risultato registrato alla fine del primo tempo. In sintesi, vi è una diversa organizzazione del pronostico che naturalmente presenta maggiori attrattive per il giocatore e che, almeno da un punto di vista generale, scoraggia l'organizzazione del gioco clandestino. In Gran Bretagna quando si verificano vincite clamorose è chiaro che il fortunato giocatore ha previsto una serie di eventi che difficilmente poteva verificarsi; la vincita sarà quindi enorme, ma nessun organizzatore di giochi clandestini sarebbe in tal caso in grado di pagare.

Ho fatto questo esempio per sottolineare la necessità di procedere alla modernizzazione del Totocalcio e per richiamare l'iniquità del sistema. Infatti il Totocalcio è congegnato in maniera iniqua: al montepremi viene riservata soltanto una modesta percentuale delle giocate, ad evidente svantaggio del giocatore. È ovvio che il giocatore stesso si sente vessato e a volte preferisce rivolgersi al giro delle scommesse clandestine. Ritengo che questo sia il male primario che deve essere curato.

Mi sembra che il provvedimento al nostro esame presenti alcune disparità tra le pene previste dall'articolo 4 e quelle previste dall'articolo 1. Anzi, ritengo che il testo dell'articolo 1 debba essere totalmente riformulato per le ragioni da tutti sottolineate. Infatti l'attuale formulazione stabilisce che viene punito colui che altera una qualsiasi competizione sportiva, anche senza risultati economici, mentre non è punito colui che altera competizioni in cui esistono notevoli interessi economici e in cui il pubblico viene danneggiato dal cambiamento fraudolento del risultato della competizione. Sotto questo profilo ritengo che la legge debba essere profondamente riesaminata e, qualora si renda necessario, rinviata all'altro ramo del Parlamento. Le motivazioni di urgenza addotte non possono farci approvare simili norme. L'argomento deve essere approfondito per giungere a regolamentare in maniera ottimale e definitiva il problema. Voglio infatti ricordare ancora una volta che stiamo discutendo di una materia di notevole rilevanza sociale; dobbiamo pertanto decidere al più presto sull'argomento.

CORLEONE. La materia di cui si occupa questo disegno di legge ci perseguita, anche se con diverse formulazioni, fin dalla scorsa legislatura. Non credo però che recentemente sia intervenuto qualche fattore di nuova e particolare urgenza sulla materia. Credo anzi che sussistano motivi di maggiore preoccupazione rispetto al passato.

Non intendo ripetere le considerazioni svolte dal senatore Misserville che reputo estremamente efficaci e pertinenti. Voglio soltanto aggiungere che nel 1992 società straniere potranno organizzare scommesse legali nel nostro paese.

MISSERVILLE. Una grossa società inglese che si occupa di scommesse ha già manifestato il proprio interesse al mercato italiano, poichè ritiene che l'Italia sia un terreno da sfruttare in pieno.

CORLEONE. Non credo che l'urgenza invocata derivi dalla necessità di moralizzare le competizioni sportive. Credo anzi che nel nostro paese sarebbe necessario puntare i riflettori sul mondo sportivo per constatare

come vi siano problemi a tutti i livelli. Ad esempio, i tabaccai lamentano di essere danneggiati dal «totonero».

Il testo legislativo al nostro esame cura preminentemente l'interesse dello Stato, tentando di garantirgli maggiori possibilità di guadagno. Infatti si parla di «legge sul totonero» proprio perchè il provvedimento non si occupa di altri problemi. Si parla soprattutto del gioco del calcio che è quello che appassiona la quasi totalità del paese.

Chi è che tutela l'interesse degli sportivi dall'errore di Bergomi? Nessuno. E quindi non c'è solo la frode, ma anche l'errore. Quando noi nell'articolo 2 del disegno di legge teniamo distinta la giustizia sportiva da quella penale, in realtà consideriamo che esiste un'autonomia dello sport che comunque viaggia per una via incontrollata.

Ho alcune perplessità di fondo. Su questo tema occorrerebbe intervenire, come è stato ricordato da altri, in maniera completa e non in modo così parziale e strumentale; anche il problema dell'influenza o meno del procedimento penale va affrontato nella maniera dovuta perchè non può essere liquidato in modo sbrigativo.

Particolarmente preoccupante, poi, mi sembra la contraddizione tra le pene previste dall'articolo 1 e quelle previste dall'articolo 4. Ma non è solo questo: quello che maggiormente mi preoccupa nella nostra legislazione – l'ho già sottolineato in qualche altro dibattito – è il suo essere continuamente contraddittoria. Ad esempio, nell'agosto scorso abbiamo riformato le misure di prevenzione e adesso ogni 15 giorni viene sottoposto alla nostra attenzione un provvedimento settoriale che pone un problema che pensavamo risolto. Ebbene, dobbiamo decidere. Saremmo schizofrenici se, avendo approvato nell'agosto 1988 una certa normativa, reintroducessimo ora la sorveglianza speciale e alcune pene accessorie, che sono pure ridicole perchè prevedono il divieto di accedere nei luoghi in cui si stanno svolgendo competizioni agonistiche.

MISSERVILLE. Pensiamo, per esempio, al passaggio del Giro di Italia.

CORLEONE. Ma chi controlla il divieto di accesso, lo Stato di polizia? E come?

ACONE. Posso assicurarle che il presidente della squadra di calcio della mia città, che per 6 mesi ha subito una tale sanzione, per 6 mesi non si è recato allo stadio.

CORLEONE. La sua obiezione sta a significare che tali sanzioni si possono già irrogare e quindi non c'è bisogno che vengano previste. Il problema è comunque un altro: che questo provvedimento viene poi applicato in modo generalizzato anche a chi ha fatto una scommessa, in base all'articolo 4. Addirittura c'è poi il divieto di soggiorno, previsto nell'articolo 6.

PRESIDENTE. Questo non è esatto perchè la norma relativa alle pene accessorie è inserita nell'articolo 5. Dopo di che viene modificata la norma generale, ma non è previsto esplicitamente il divieto di soggiorno. Infatti il comma 1 dell'articolo 5 non prevede il divieto di soggiorno, bensì il divieto di accedere «ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo».

CORLEONE. La genericità è ancora più eccessiva nell'articolo 8 del disegno di legge.

ACONE. È già stato rilevato dal senatore Filetti.

CORLEONE. *Repetita iuvant*. È una genericità assoluta: chi è che turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica? Anche il giornalista che prima scrive degli articoli che possono mettere in crisi il giocatore.

In generale, poichè numerosi sono stati gli interventi in cui sono state sollevate delle perplessità, non possiamo accettare a scatola chiusa questo provvedimento. Vedremo poi in sede di presentazione di emendamenti come agire, ma fin da adesso occorre sottolineare che non si tratta di un «provvedimento minore».

In secondo luogo non credo che un provvedimento, se non per particolarissime circostanze, debba essere votato in tutti e due i rami del Parlamento in Commissione in sede deliberante: non mi sembra una norma generale di igiene legislativa.

Sono queste le ragioni che mi hanno spinto a porre un'attenzione particolare sul disegno di legge n. 1424. Andando avanti nella discussione e nell'esame degli articoli vedremo quali modifiche apportare, però fin da ora mi sembra che tutti siano piuttosto critici sull'attuale testo legislativo.

DI LEMBO. Signor Presidente, ritengo che innanzi tutto occorra riportare il discorso nei giusti binari. Dobbiamo chiederci qual è il fine di questo disegno di legge: esso non intende innovare nel gioco e nelle scommesse. Si è parlato di Stato biscazziere e allora sorge subito la domanda: dobbiamo liberalizzare il gioco, le scommesse e i concorsi pronostici? Se dobbiamo farlo è inutile discutere questo provvedimento. D'altra parte, visto che si è parlato di Totocalcio, dobbiamo rilevare che i giocatori crescono e, crescendo i giocatori, probabilmente aumentano pure gli imbecilli (anche se non ne sono sicuro).

Sono d'accordo che l'attività sportiva sia diventata una forma di spettacolo e, essendo tale, che lo spettatore abbia diritto ad una tutela, ma ad una tutela diversa se gli si deve garantire soltanto lo spettacolo e se non deve avere altre garanzie.

È stato detto che intorno al gioco ruotano enormi interessi leciti e che per questo motivo (per la loro liceità) devono essere protetti. Uno Stato si deve preoccupare della protezione di interessi - anche se sono rilevanti interessi economici - se sono leciti; perciò ritengo che sia giusto che venga stabilita la previsione di un'autonoma fattispecie criminosa del fatto illecito sportivo.

Tuttavia, fatta questa premessa, non è che non possono essere avanzate critiche al disegno di legge al nostro esame. Innanzi tutto voglio sottolineare che mai nessuno ha affermato che noi avremmo accettato a scatola chiusa il disegno di legge che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Inoltre desidero premettere che mi riconosco nella relazione del senatore Coco, il quale non è vero che non abbia riconosciuto l'esistenza di due ordinamenti diversi (l'ordinamento statale e quello sportivo) ma ha soltanto detto (come risulta dal resoconto della seduta) che condivideva lo spirito dell'articolo 2 ma non la forte eccezione introdotta al principio di validità del giudicato penale. Lo stesso relatore si è fatto carico della diversità dei due

ordinamenti. Tutti quanti sappiamo (è stato detto e ripetuto) che l'ordinamento sportivo si poggia su una clausola compromissoria e che è anche contemplato l'illecito oggettivo per fatto altrui. I senatori Filetti e Macis, comunque, hanno chiesto soltanto che, una volta accertata da parte del giudice l'esistenza di un fatto illecito, quest'ultimo abbia riflessi o ripercussioni anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo e che è lo stesso ordinamento sportivo che si deve far carico del fatto che si è in presenza di un illecito penale. Quindi, non vi è alcuna pregiudizialità.

Durante la discussione generale, tutti i senatori che sono intervenuti hanno sottolineato che la formulazione dell'articolo 1 è insoddisfacente e sono d'accordo che da tale normativa restano esclusi, per esempio, i giochi che hanno interessi rilevanti. A mio avviso, è opportuno procedere ad una riscrittura dell'articolo stesso. Infatti, in che cosa consiste «l'illecito» secondo l'articolo 1? Questo articolo prevede la punizione di chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, oppure (ed in questo caso tale precisazione è giusta) compie altri atti fraudolenti. Ma questi atti fraudolenti a quale scopo devono essere volti? Allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione? Se è così sono d'accordo. Invece non riesco a capire l'altra locuzione: «per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante». Che significa «interesse agonistico del partecipante»? Molto spesso noi ci troviamo di fronte ad accordi, le cosiddette *combines* tra squadre, soprattutto al termine dei campionati di calcio: per esempio può verificarsi che due squadre si mettano d'accordo per pareggiare perchè un punto riesce a salvare entrambe. In questo caso qual è l'interesse del calciatore? È quello della sua società o è l'interesse di fare una bella figura? Allora bisogna precisare che l'interesse agonistico deve essere un interesse etico e si deve parlare di lealtà agonistica...

GALLO. Basterebbe introdurre le parole: «allo scopo di influire in modo illecito».

DI LEMBO. È successo anche che nelle corse ciclistiche il grande campione abbia offerto denaro al gregario per vincere la volata. In questo caso si potrebbe essere di fronte ad un interesse agonistico che viene meno?

Inoltre devo aggiungere, signor Presidente, che questa volta anch'io sono d'accordo con il senatore Corleone. Non è possibile approvare nell'agosto del 1988 una legge che elimina il soggiorno obbligato per i camorristi ed i mafiosi e poco dopo, per un reato di frode sportiva, stabilire il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, nonchè il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, devo dire che vi sono alcune evidenti sproporzioni. Chi compie atti fraudolenti volti ad alterare l'esito della competizione viene punito con la reclusione da un mese ad un anno, cioè quasi allo stesso modo di chi scommette presso un allibratore clandestino. Se, però, il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi si è puniti con la reclusione da tre mesi a due anni. Inoltre l'articolo 4 stabilisce che «chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la

legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». La sproporzione tra chi commette una frode sportiva e chi organizza le scommesse è eccessiva, così come è eccessivo paragonare chi compie una frode sportiva con chi scommette presso un allibratore clandestino o pubblicizza un determinato gioco.

A proposito delle misure di sicurezza (si è parlato della modifica della legge dell'agosto del 1988 su cui non sono d'accordo) l'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce: «l'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive» (e su questo punto sono d'accordo) «o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte». Significa che non si è mai andati a vedere una partita di pallone. La violenza verbale è una regola generale negli stadi e non danneggia nessuno! Voglio perciò capire lo spirito di questo ultimo inciso che deve essere meglio precisato, perchè le minacce verbali vengono espresse normalmente. Non si può rimettere alla discrezionalità del giudice o della forza dell'ordine la valutazione dell'entità della violenza verbale che, anche se è un esempio di scarsa educazione, è la regola negli stadi di calcio.

Per quanto riguarda l'articolo 8, non credo che esso sia superfluo anche se ritengo che vada corretto. L'articolo 8 stabilisce: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000». Che significa «turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica»? Questa è una dizione molto elastica e poco chiara. La gazzarra che si tiene soprattutto nei piccoli stadi dove i calciatori e gli arbitri vengono intimoriti dal fatto di essere molto vicini agli spettatori, oppure il lancio delle monetine o di altri oggetti in campo costituisce turbativa al regolare svolgimento di una competizione agonistica?

Oppure la turbativa si ha solo quando la competizione agonistica non può più continuare, deve essere sospesa e non si può svolgere liberamente? Tutto questo deve essere precisato; non possiamo lasciare ad una giurisprudenza penale il compito di fare chiarezza su questi problemi.

Non vado oltre e affermo che apprezzo lo spirito di questo provvedimento, che credo sia necessario anche alla luce dell'appuntamento del 1992; parliamo infatti di questo 1992 come di qualcosa che ci incombe sulle spalle e che ci fa temere per il futuro. Quando vi sarà il mercato unico europeo, non vi sarà certamente l'equiparazione dei codici penali; ogni paese conserverà il suo codice, anche se mi auguro che in prospettiva venga emanato un codice penale unico per tutti i paesi europei. Penso comunque che fino a quando vi sarà un paese che regolerà penalmente alcuni rapporti, nessun altro Stato potrà imporgli una diversa disciplina; se un'attività viene da noi considerata illecita nessuno potrà dirci, in virtù di un ordinamento che regola soprattutto rapporti economici, di modificare il nostro codice penale.

Ringrazio la Commissione per l'attenzione che gentilmente mi ha prestato; condivido in pieno la brillante relazione del senatore Coco, che ha trattato tutti i punti che dovevano essere evidenziati, e ribadisco che nessuno ha mai voluto accettare a scatola chiusa il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

GALLO. Sarò brevissimo perchè non posso che far mie considerazioni svolte prima dal relatore e successivamente dal senatore Di Lembo.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 1, ritengo che le parole: «per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante» siano più che idonee a dare incertezza interpretativa e qualche volta a cozzare contro certe realtà di tutta evidenza. Proporrei, pertanto, di sopprimerle, come pure propongo di sopprimere la parola: «altri», perchè promettere denaro o altra utilità non è atto fraudolento; comportamento fraudolento può essere quello di chi fa uso del sistema del *doping*.

Per quanto riguarda il comma 2, parlerei di vantaggio e non di utilità, perchè ci potrebbe essere una promessa di prestazioni sessuali e la Corte di cassazione esclude questa prestazione dal concetto di utilità mentre la ricomprende nel concetto di vantaggio. Vi sono numerose norme del codice penale che parlano di utilità e di vantaggio per indicare lo spostamento dal momento economico ad altro momento. A parte la sottolineatura sull'utilità, completerei il comma 2 dell'articolo 1 con il riferimento al partecipante alla competizione che si presti all'atto fraudolento o che ne accolga la promessa di denaro, o si presti agli atti fraudolenti di cui all'ultima parte del comma precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, non voglio tornare sulla questione così ampiamente dibattuta sulla separatezza tra ordinamento statale e sportivo. Sappiamo che si basa su una clausola compromissoria che trova come norma base sempre quella dell'ordinamento statale, altrimenti verremmo a costituire una sorta di sovranità parziale dell'ordinamento sportivo in una cornice assolutamente impropria. A me pare che per questo articolo potremmo fare un piccolo sforzo di fantasia per stabilire un certo tipo di collegamento con l'ordinamento statale che permetta quanto meno di portare davanti alla Corte costituzionale certe norme dell'ordinamento sportivo, perchè occorre tener conto che alcune sanzioni sportive sono di tale incisività da stroncare la vita di un giovane, più o meno con la pesantezza di una condanna all'ergastolo. Si potrebbe dire che le regole sono accettate volontariamente ma io vorrei fare un rilievo sociologico: spesso si cominciano ad accettare quando si è molto giovani, quando lo sport appare una via di promozione, progresso, e quindi si è particolarmente propensi ad accettare quello che può capitare. Se portassimo alle estreme conseguenze il concetto dell'accettazione volontaria, dovremmo concludere per la perfetta liceità del club dei suicidi, che non è lecito nell'ambito di alcun ordinamento. Quindi, pur mantenendo la struttura fondamentale di questo articolo, sarebbe opportuna un'attenuazione di quella rigida separatezza del giudizio penale e dell'omologazione delle gare per consentire di compiere un piccolo passo verso la riconduzione di questo ordinamento settoriale, della cui importanza sono il primo ad essere convinto, nell'ambito dei principi generali del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Credo che tutti i Capigruppo abbiano avuto sollecitazioni forti affinché il disegno di legge in esame fosse varato così come è pervenuto dalla Camera dei deputati. Il mio impegno in questa Commissione è sempre rientrato in un indirizzo di ordine generale, quello di esaminare sollecitamente ogni disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, nel

senso di non lasciarlo mai nel cassetto. Il Senato, però, rivendica sostanzialmente la propria autonomia, soprattutto di fronte ad un testo che dopo una semplice lettura, già sollevava, a mio avviso, notevoli dubbi. Questi si sono rafforzati ulteriormente con la discussione; in ogni caso il testo è quanto meno mal scritto e merita di essere modificato.

Mi sono pervenute numerose sollecitazioni anche ieri sera da parte della Presidenza del Consiglio affinché il provvedimento al nostro esame sia approvato sollecitamentè nel testo propostoci. Anche in questa occasione ho affermato che decideremo in piena autonomia.

Per entrare nel merito, debbo fare una prima osservazione per quanto concerne la definizione della frode in competizioni sportive cui si fa riferimento all'articolo 1. Ritengo che il testo del Governo non solo ricomprendeva le fattispecie delle manifestazioni e competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI, ma anche tutte le competizioni di carattere sportivo, quindi anche quelle richiamate dal senatore Misserville. Tutti sappiamo infatti che nell'ippica vi sono gravi problemi cui bisogna far fronte con questo disegno di legge, che perciò non può limitarsi ad affrontare i problemi del Totocalcio. A tale proposito debbo ricordare che la Commissione finanze del Senato sta esaminando un provvedimento concernente il gioco nel campo dell'ippica, che si propone di riversare tutte le scommesse nel totalizzatore per evitare attività clandestine.

È quindi necessario intervenire; ritengo che le disposizioni contenute nel comma 1 del disegno di legge governativo, salvo qualche ulteriore aggiustamento, possano validamente risolvere tutti i problemi.

Per quanto riguarda l'articolo 2 credo che non si possa assolutamente negare la distinzione tra ordinamento penale e ordinamento sportivo che è fondato sull'autonomia delle parti. L'ordinamento sportivo sostanzialmente ha natura contrattuale e quindi soffre dei limiti posti dalle norme civilistiche. Esso perciò non può contenere norme contrarie all'ordine pubblico. Ritengo che questo sia sufficiente a salvaguardare gli interessati da norme vessatorie o comunque contrarie all'ordine pubblico.

Ritengo che la soluzione fornita dalle norme contenute negli articoli 2 e 3 del provvedimento sia soddisfacente. Infatti in sostanza si vuole far salvo l'ordinamento sportivo stabilendo che la sanzione penale e la sentenza relativa non influiscono sull'omologazione delle gare. Tale omologazione a mio parere deve essere ad ogni costo salvaguardata: è necessaria affinché i concorsi (sia quelli del Totocalcio che quelli in campo ippico) restino validi ed il gioco non perda il suo significato.

Vorrei brevemente soffermarmi sulle osservazioni fatte dal senatore Misserville per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 4. Si propone di punire penalmente in maniera assai vigorosa colui che esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, le scommesse clandestine, i concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Addirittura, come tutti sanno, le corse di cavalli organizzate a Palermo o vicino Napoli meriterebbero una sanzione estremamente rilevante, comunque più vigorosa di quella prevista dal comma 3 dell'articolo 1. Debbo però dichiarare subito che la questione delle sanzioni deve essere attentamente riveduta. Apprezzo l'osservazione del senatore Misserville in ordine al comma 2 dell'articolo 4, in cui si registra una sproporzione tra le sanzioni previste a carico di colui che organizza ed incita alla partecipazione alle scommesse clandestine e colui che aderisce a questi incitamenti. Addirittura



viene prevista una pena superiore per colui che aderisce all'incitamento rispetto a quella prevista per il promotore.

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, mi sembra che risulti chiaro che la pena accessoria che si intende stabilire è quella del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche. A mio parere questa formulazione è forse troppo vaga: con l'articolo 6 si intende stabilire un divieto di soggiorno in uno o più comuni e in una o più province, modificando la norma contenuta nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Infine la norma contenuta nell'articolo 8 è effettivamente troppo vaga e quindi deve essere meglio specificata. Ritengo che sia giusta l'indicazione fornitaci dal senatore Filetti: sarebbe opportuno eliminare questa norma o quanto meno precisarla in termini concreti per non lasciare al giudice, come ha detto anche il senatore Di Lembo, un'eccessiva latitudine di azione nel campo delle sanzioni amministrative, quindi nell'individuazione del contenuto della pena.

Da ultimo debbo precisare che mi ha preoccupato il contenuto dell'intervento del senatore Macis, che ha proposto l'estensione della normativa ad altra fattispecie, in particolare alla problematica del *doping*. Il problema è di grandissimo rilievo, ma voglio porre all'attenzione della Commissione che ciò implica problemi di ampliamento del dibattito e quindi di organizzazione dei nostri lavori. Bisogna infatti chiedersi se sia opportuno proseguire i nostri lavori in Commissione in sede deliberante o se viceversa sia più opportuno costituire un comitato ristretto per l'esame preliminare del testo. Invito anzi il relatore a studiare il problema.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO